

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: è un contratto per assicurare la Responsabilità civile di tutte le attività e categorie imprenditoriali, professionali, della vita privata e del tempo libero che in genere non rientrano nei rischi assicurabili con prodotti standard dedicati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurabili i danni arrecati accidentalmente a terzi, cioè la **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)** per fatti inerenti l'attività esercitata da cui si sono originati danni per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione/deterioramento di cose ed animali.

➤ A libera scelta del Cliente la copertura assicurativa della RCT può essere integrata anche da quella della RCO e cioè la **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)** che tutela l'Assicurato dalle richieste di danno per gli infortuni che hanno dato origine a morte e/o lesioni personali occorsi alle persone (dipendenti e/o parasubordinati) nell'espletamento dell'attività lavorativa esercitata per suo conto.

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo “Che tipo di assicurazione è?” col presente prodotto sono assicurabili i rischi connessi all'esercizio di:

- ⇒ Esposizioni temporanee o permanenti, musei e gallerie, organizzazione di eventi e manifestazioni.
- ⇒ Insegnanti, istruttori, guide turistiche, stagisti, tirocinanti, borsisti ed altre attività personali diverse.
- ⇒ Associazioni sportive, culturali, ricreative, di volontariato e senza scopo di lucro.
- ⇒ Proprietà di beni immobili (fabbricati e terreni).
- ⇒ Alberghi, altre attività ricettive e stabilimenti balneari.
- ⇒ Trasporti pubblici.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Massimo risarcimento:** qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., qualora prestata, il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.
- ✗ **Personae non considerate terzi**
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
- ✗ a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- ✗ c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- ✗ d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime



Ci sono limiti di copertura?

Specificando che sono sempre esclusi i danni cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, riportiamo qui di seguito le principali esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
- ! che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali e gli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- ! causanti perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici od alla proprietà;
- ! da proprietà e/o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- ! da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- ! connessi e/o derivati da campi elettromagnetici e muffe tossiche;



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione **R.C.T.** vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. L'assicurazione **R.C.O.** vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.
- *Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.*



Quanto e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; è possibile stipulare polizze con durata temporanea. Il premio varia in funzione del massimale assicurato.

È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello di rata –anche temporanea-, non può essere inferiore a €120,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

La polizza non prevede il meccanismo di indicizzazione e pertanto il premio ed i massimali assicurati rimarranno invariati per tutta la durata del contratto ad eccezione dei fabbricati adibiti almeno per 2/3 ad abitazioni civili, per i quali è possibile prevedere il meccanismo di indicizzazione del premio (è indicato nella Scheda di polizza "CP4" che richiama la Condizione "Adeguamento automatico"). In questo caso il premio (ed anche i massimali assicurati) sono annualmente adeguati in base alle variazioni dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" elaborato all'Istituto Centrale di Statistica.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il "tacito rinnovo" o temporanea e/o, in specifici casi, anche con durata poliennale.

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo (è indicato nella Scheda di polizza "CP5" che richiama la condizione "Deroga al patto di tacita proroga"), o con polizza disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.